

QUESITO N.1

L'art.2 co.1 lett.e dell'Avviso individua come requisito di ammissione l'aver *“conseguito nell'anno precedente alla data di scadenza del presente avviso almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo”*. Inoltre ai sensi dell'art.2 co.5 *“Al fine di verificare il possesso del requisito di cui al comma 1 lett. e) dovrà essere allegata alla domanda di iscrizione l'estrazione dei crediti formativi conseguiti e certificati nell'anno 2022 dall'area riservata del portale revisione legale/del registro dei revisori dei conti degli enti locali/dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di appartenenza”*.

Si chiede come poter soddisfare il possesso dei crediti formativi conseguiti e certificati in materia di contabilità pubblica [....] nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo.

RISPOSTA N.1

La dimostrazione del possesso di almeno n. 10 crediti formativi in materia di contabilità pubblica, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo (requisito art.2 co.1 lett. e) dell'Avviso) dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso allegando alla domanda di iscrizione l'evidenza dei crediti formativi conseguiti e certificati nell'anno 2022, mediante estrazione da:

1. l'area riservata del portale revisione legale;
2. l'area riservata del portale del registro dei revisori dei conti degli enti locali;
3. l'area riservata del portale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di appartenenza.

Possono essere prodotte le attestazioni estratte da ciascuna di queste aree riservate, (ovvero la prova dei crediti potrà essere prodotta con una sola, o con due o anche tre estrazioni dai portali indicati dall'Avviso) a patto che siano dimostrati almeno 10 crediti formativi richiesti dall'Avviso.

Pare utile precisare inoltre che la formazione in **“materia di contabilità pubblica**, secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali competenze **nei settori in cui la Corte dei conti esercita funzioni di controllo”** si intende soddisfatta qualora la suddetta formazione sia riconducibile **al codice materia C 7bis (classificazione per la FPC del CNDCEC)**.

Tale specifica qualificazione professionale è richiesta dalla norma contenuta nella L.R. 5 ottobre 2023 n. 7 (art. 6, co.2 lett. c) cui l'Avviso dà attuazione, con un rinvio ai criteri individuati dalla Corte dei Conti in data 8 febbraio 2012.

In particolare, secondo i criteri stabiliti dalla Corte dei Conti ai fini dell'istituzione dell'elenco da cui estrarre i componenti del collegio dei revisori dei conti delle regioni, gli iscritti devono essere in possesso di **specifico qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali**.

A tal fine, l'Accordo siglato tra Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero degli Interni e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) per il riconoscimento dei crediti formativi per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei revisori dei conti degli enti locali, i corsi e i seminari in **materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali devono contenere l'indicazione del codice materia C 7bis**.

QUESITO N.2

Nel caso il possesso di almeno n. 10 crediti formativi sia da comprovare mediante più estrazioni dalle aree riservate dei portali previsti dall'art. 2 co.5 dell'Avviso, si chiede come procedere al caricamento a sistema dei suddetti allegati.

RISPOSTA N.2

Qualora la prova del possesso di almeno n. 10 crediti formativi possa essere soddisfatta mediante due o più estrazioni previste dall'art.2 co. 5 dell'Avviso, i file multipli potranno essere caricati attraverso un archivio compresso in formato ZIP oppure tramite un unico file pdf. Per un maggiore approfondimento si prenda visione del manuale utente dedicato e consultabile nella piattaforma SUS alla sezione del procedimento.

È pacifico che laddove la prova del possesso dei suddetti crediti formativi sia contenuta nell'ambito di una unica estrazione, tale evidenza potrà essere soddisfatta mediante il caricamento di un solo allegato.

QUESITO N.3

L'art.2 co.1 lett. b) dell'Avviso richiede al candidato, quale requisito di ammissione, l'iscrizione al Registro dei Revisori costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, mentre in sede di compilazione della domanda viene richiesto di indicare la sede ed il numero di iscrizione presso l'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili. Tuttavia: a) non tutti i revisori legali sono iscritti all'elenco del ministero interno; b) non tutti i revisori legali sono iscritti all'ordine dei commercialisti.

Si chiedono chiarimenti in merito.

RISPOSTA N.3

Dal combinato disposto della lett. b) e lett. c) dell'art.2 co.1 dell'Avviso, il candidato deve dimostrare un'anzianità di almeno dieci anni di iscrizione al registro dei revisori legali costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nulla rileva, a tal proposito, l'eventuale iscrizione aggiuntiva e contestuale presso altri registri (poiché come è stato correttamente osservato: *a) non tutti i revisori legali sono iscritti all'elenco del ministero interno; b) non tutti i revisori legali sono iscritti all'ordine dei commercialisti*).

La richiesta ulteriore di indicare la sede ed il numero di iscrizione presso l'Ordine dei Commercialisti ed esperti contabili rappresenta un dato informativo facoltativo per i candidati che possedano tale doppia iscrizione.